REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 142/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69708** depositato in data 31.10.2024, proposto da **G.F.,** nata a OMISSIS, cf OMISSIS, rappresentata e difesa LEGALELIA STA SRL (cf: 15711231009), in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE, con cui elett.te domicilia in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. 06-37500689 nonché alla PEC: francescoelia@ordineavvocatiroma.org;

contro

- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;) – Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5**;**

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, G.F. ha richiesto a questa Corte di "*accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo contestato dall'Inps, pari ad euro 10187,49, per il periodo fino a dicembre 2021, per le motivazioni tutte espresse in narrativa*".

II. Espone in fatto:

(a) di essere titolare del trattamento ai superstiti SPT (gestione dipendenti postali) e di aver presentato sempre regolari dichiarazioni fiscali (doc.1);

(b) che, solo con nota del 12.06.2024 (doc.2), INPS le contestava un indebito pari ad euro 10187,49 a titolo di trattamento ai superstiti, per il periodo dal gennaio 2014 al giugno 2024, sul rilievo che "*sussisteva la presenza di redditi superiori ai limiti previsti dalla L. n. 335/1995*".

III. A fondamento della domanda, la G. articola quattro motivi di doglianza (decadenza dal potere recuperatorio fino all'anno 2011; prescrizione estintiva ordinaria del diritto di recupero di INPS con

riguardo alle asserite somme indebite anteriori al 12.06.2014; irripetibilità dell'indebito in ragione della buona fede del percettore; difetto di motivazione del provvedimento recuperatorio).

In data 05.03.2025, si è costituito in atti di INPS, concludendo per la declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2019 nonché per il rigetto, nel resto, della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. A suffragio delle conclusioni rassegnate, INPS chiarisce di aver "abbandonato" la pretesa recuperatoria con riferimento al periodo più sopra indicato; ma che, a proposito del residuo indebito concernente il periodo 01/01/2020 – 30/06/2024, lo ius superveniens - art. 21 D.L. n. 144/2022 e art. 2 del decreto-legge fiscale 145/2023 - fonda la piena legittimità degli atti opposti. Infatti, a proposito delle due norme evocate, l'art. 21 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), stabilisce che "*il recupero delle prestazioni indebite ((correlato)) alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023*"; inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge fiscale 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, "*il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge*

30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonche' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024".

IV. All'odierna udienza, come da verbale, l'avvocato Assante, per conto di parte ricorrente, ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente agli anni a partire dal 2014 e fino al 2019, mentre, per le restanti domande, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. L'Avvocato Velardi, nell'interesse di INPS, ha aderito alla parziale richiesta della cessata materia del contendere dichiarata dal difensore di parte ricorrente.

Considerato in

DIRITTO

1. In linea con il consolidato indirizzo della Suprema Corte, può addivenirsi alla declaratoria della cessazione del contendere con limitato riferimento alla *res controversa* in *parte qua* essa attiene alla pretesa recuperatoria che copre l'arco temporale gennaio 2014 al dicembre 2019. Le parti, infatti, hanno rassegnato convergenti conclusioni sul punto e, tanto, inibisce che il Giudicante, con il tipo di statuizione richiesta dalle parti, incorra in extra-petizione (Cass. Civ. n. 19845/2019).

2. Nel resto, come già recentemente evidenziato dal Decidente in fattispecie consimile alla presente (sent. n. 334/2024), il ricorso deve dirsi infondato.

2.1. Deve premettersi che, in relazione alla ripetizione dell'indebito pensionistico scaturente dal superamento dei limiti di cumulabilità, la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. riun., sent. n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022) ha affermato che ai suddetti casi non si applica la disciplina dell'art. 206 D.P.R. n. 1092/1973 sull'indebito pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva. Tale articolo prevede infatti che qualora, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Nei casi richiamati dalla giurisprudenza contabile vengono invece in rilievo le disposizioni che riguardano le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (art. 9 della legge n. 428/1985 e art. 5 del D.P.R. n. 429/1986), quali devono essere considerate le disposizioni che collegano l'erogazione pensionistica alla verifica dei redditi, anche del coniuge, come sono le integrazioni pensionistiche previste dall'articolo 38 della legge n. 448/2001. Ciò determina la necessità per l'Amministrazione previdenziale di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale con cadenza periodica. Viene in rilievo, come pure perorato da parte ricorrente, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale prevede che *"l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni*

reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". Viene perciò fissato un termine per la ripetibilità incondizionata dell'indebito, che corrisponde all'anno successivo a quello di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati. È solo oltre il suddetto termine annuale che il recupero dell'eventuale indebito resta condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario (Corte conti, sez. riun., sent. n. 4/2008; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022). Nei casi quindi in cui si verta in fattispecie di indebito per superamento dei limiti reddituali su trattamenti pensionistici ai quali si applica la disposizione dell'art. 13 della legge n. 412/1991, come affermato dalla Suprema Corte, si può rilevare che "*se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili*" (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18551/2017; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 437/2022).

2.2. Nel caso in esame, quindi, opera una previsione di legge che legittima l'ente previdenziale a procedere al recupero di quanto in ipotesi indebitamente corrisposto, ma solo entro un termine decadenziale particolarmente stringente, ossia "entro l'anno

successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale". In tali casi, l'ente previdenziale può procedere al recupero anche in assenza di dolo dell'interessato, purché - come detto - operi nei brevi termini di legge prefissati. L'efficacia di tale disposizione è stata però oggetto di diverse proroghe successivamente intervenute, disposte, per quanto di rilievo, con l'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, con l'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, e – da ultimo – con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023.

2.3. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, l'atto di recupero contestato (del 12.06.2024), concernente il recupero di somme indebitamente percette per superamento dei limiti *ex lege* 335/1995, "*a seguito di verifiche*", interviene tempestivamente, sia inteso per quanto ancora residua in questo giudizio e considerato altresì il *dies a quo* per avviare la verifica (id est, presentazione della dichiarazione fiscale), perché adottato nel rispetto dello *ius superveniens* oggetto di diffusa trascrizione in narrativa. Le disposizioni di che trattasi, in effetti, prorogano il termine per provvedersi, da parte di INPS, al recupero delle prestazioni indebite accertate in esito alla "*verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*" e "*alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*". A fronte di ciò non potrebbe seguitarsi ad invocare, come la ricorrente fa in uno dei

motivi di ricorso, il proprio legittimo affidamento dappoiché recessivo a fronte di norme – a giudizio del Decidente immuni da profili di incostituzionalità – che legittimano l'operato di INPS, salvaguardando, comunque, le ragioni di finanzia pubblica.

2.4. Del resto, al cospetto della difesa di INPS, parte ricorrente non offre elementi per concludere diversamente.

3. La singolarità della fattispecie concreta, in uno al composito esito della controversia (parziale cessazione della materia del contendere dovuta ad un verbale di INPS del 27.02.2025, successivo alla notificazione del ricorso; e rigetto parziale in ragione dell'applicazione di norme anteriori al deposito del mezzo introduttivo). abilita la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, non definitamente pronunciando, così provvede:

- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere nei sensi di cui in motivazione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite.

Fissa in sessanta giorni, in ragione della complessità del giudizio, il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **18 marzo 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 maggio 2025

Pubblicata il 19 maggio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)